

## AGEVOLAZIONI

### **Società in liquidazione senza agevolazioni per gli investimenti**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

## LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI: ASPETTI CONTABILI E FISCALI

Scopri di più >



Il credito di imposta per gli **investimenti in beni strumentali nuovi**, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è **riconosciuto a tutte le imprese residenti** nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da [1052](#) a [1058-ter](#), dell'articolo 1 L. 178/2020.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle **normative sulla sicurezza** nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli **obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

L'agevolazione subisce le **limitazioni soggettive relative allo stato di salute** dell'impresa.

Il credito d'imposta **non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria**, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019, o da altre leggi speciali o che **abbiano in corso un procedimento** per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono, inoltre, escluse le imprese **destinatarie di sanzioni interdittive** ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001](#) ([circolare 9/E/2021](#)).

La disposizione ricalca l'esclusione prevista dalla precedente norma di cui all'[articolo 1, comma 186, L. 160/2019](#).

Anche con riferimento al credito di imposta per gli investimenti in **ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative**, l'[articolo 1](#),

[comma 199, L. 160/2019](#) contiene **analoghe disposizioni**.

In linea generale possono accedere al credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, **tutte le imprese residenti** nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei [commi 200, 201 e 202, dell'articolo 1 L. 160/2019](#).

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto della **normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro** e al corretto adempimento degli obblighi di versamento previdenziali e assistenziali.

**Sono escluse** le imprese in **stato di liquidazione volontaria**, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal codice di cui al D.Lgs. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Anche in questo caso sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001](#).

Analogo criterio è stato ribadito per il **nuovo regime Patent box** di cui all'[articolo 6 D.L. 146/2021](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 215/2021, collegato all'utilizzo nell'ambito di un'attività di impresa di specifici beni immateriali da parte del titolare del diritto al loro sfruttamento economico.

Il punto 1.3 del **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 48243/2022 del 15.02.2022**, contenente le norme attuative, **esclude, in ogni caso, dalla possibilità di esercizio dell'opzione nuovo PB** e, quindi, dalla fruizione del beneficio le imprese:

1. che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario;
2. in **stato di liquidazione volontaria**, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o altra procedura concorsuale non finalizzata alla continuazione dell'attività economica prevista dal R.D. 267/1942, dal codice di cui al D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022, o da altre leggi speciali, ovvero che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Con riferimento alle imprese assoggettate ad **amministrazione straordinaria** e a **concordato preventivo**, si ritiene che l'opzione possa essere comunque esercitata qualora la procedura sia finalizzata alla **continuazione dell'attività economica**. La medesima soluzione si ritiene applicabile anche in ipotesi di **concordato fallimentare**, nel caso in cui lo stesso non sia finalizzato alla liquidazione dell'attività aziendale ma alla sua **continuazione**.

Il punto 1.4 del Provvedimento citato prevede che **l'opzione per il nuovo regime Patent box non è efficace se le cause di esclusione** previste dal punto 1.3 **sopravvengono rispetto**

**all'avvenuto esercizio della medesima opzione;** tale perdita di efficacia opera a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta in cui la causa di esclusione si verifica (circolare 5/E/2023, paragrafo 3.1).

Ricordiamo infine che le società di capitali messe in liquidazione nell'anno 2022 dovranno indicare nella **prima dichiarazione dei redditi** SC2022 (per il **periodo ante-liquidazione**, si utilizzano i modelli dell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione) relativa al periodo che va dall'1/1/2022 alla data di messa in liquidazione, i seguenti riferimenti: **Stato 2** - Società in liquidazione per cessazione di attività e **Situazione 6** - Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione, come nell'esempio sotto riportato di una Srl messa in liquidazione il 1° ottobre 2022.